



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Ambiente ed ecologia

Tel. 0321/969822 fax. 0321/969855 –

[ambiente@comune.oleggio.no.it](mailto:ambiente@comune.oleggio.no.it) - [www.comune.oleggio.no.it](http://www.comune.oleggio.no.it)

Prot. 23155  
Cat. 9 Classe 10 Fasc. 21  
Rif. Reg. Ord. n. 172

Oleggio, 10 settembre 2013

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami d alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- l'art. 54 c. 1 D.Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
  - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;

VISTI gli artt. 49, 52, e 55 del D.P.R. 753/1980 secondo cui è vietato costruire, ricostruire ed ampliare edifici e manufatti ad una proiezione orizzontale di metri 30 dalla linea di occupazione della rotaia, come pure far crescere piante o siepi o erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza di metri 6 ed infine destinare i terreni adiacenti a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi sempre come proiezione orizzontale (sempre salve le specificazioni e/o le eccezioni di legge);

VISTA la nota di RFI Rete Ferroviaria Italiana spa – Direzione Distrettuale di Milano pervenuta in data 16/08/2013 prot. 21478 con la quale si richiede l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente con l'imposizione dell'obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la sede ferroviaria, atto richiesto e motivato dai gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree non RFI adiacenti le linee ferroviarie hanno avuto sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni meteorologici, nonché degli analoghi eventi verificatisi anche in passato;

RITENUTO quindi di dover adottare idonee misure volte a scongiurare o limitare pericoli di caduta alberi e di incendi delle aree adiacenti le linee ferroviarie ed a tutelare la pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 54 c. 4 D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto del D.P.R. 753/1980, sia per quanto riguarda la linea Alessandria – Novara – Arona sia per quanto riguarda la linea Novara – Luino;

RITENUTO INOLTRE che l'eventuale caduta di vegetazione su aree adiacenti la linea ferroviaria costituisce pericolo per la pubblica incolumità, ovvero possa causare l'interruzione del pubblico servizio ferroviario;

## ORDINA

ai proprietari dei terreni confinanti con le sedi ferroviarie nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Oleggio, entro il termine di giorni 90, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, di verificare ed – ovunque occorra – eliminare i fattori di pericolo di incendio e di propagazione d'incendio, provvedendo al taglio di rami ed alberi i quali possano, in caso di caduta determinare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

ai proprietari dei terreni confinanti con le sedi ferroviarie di mantenere costantemente, nel tempo, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980,

## DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota:

- alla Prefettura di Novara;
- alla RFI Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale di Milano;
- al Corpo Forestale dello Stato;
- al Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
- al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito internet dell'Amministrazione Comunale, sugli spazi pubblicitari comunali oltre che sugli spazi situati lungo le linee ferroviarie;

## RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/1980 e s.m. e i. salvi e impregiudicati i provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale.

Il/i proprietario/i sarà/saranno ritenuto/i responsabile/i degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza,

## AVVERTE

Il presente atto potrà essere impugnato dall'interessato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.



Il Sindaco  
Massimo Marcassa